

Mariagrazia Bianchini

## «Cognitiones» e «accusatio»: per una rimediazione del problema (\*)

Mi si permetta di cominciare con una notazione molto personale: sono particolarmente lieta di trovarmi a Siena, a ricordare Arnaldo Biscardi, quarant'anni dopo. Quarant'anni dopo la discussione di una tesi di laurea su *Le formalità costitutive del rapporto processuale nel sistema accusatorio romano*, relatore Arnaldo Biscardi.

Sulla traccia di una sua intuizione avevo seguito le trasformazioni nelle modalità di presentazione dell'accusa e dell'instaurazione del processo criminale dalla disciplina dettata con la *lex Sempronia iudiciaria de repetundis* fino alla normativa di età tardoimperiale. Avevo allora raccolto testimonianze che confermavano la persistenza di una attività di impulso del privato, un *quivis e populo* o, sempre più spesso in età tardoimperiale, del soggetto leso o dei suoi più stretti congiunti: l'accusa da parte dell'offeso, talvolta espressamente prevista, risulta, abbastanza scopertamente, auspicata e favorita dalla legislazione tarda, sì che, nelle fonti del IV e V secolo, quindi con riferimento esclusivo alla procedura cognitoria, si continua per certo a parlare di *'sollemnia accusationis'* e di *'subscribere'* o *'subscriptio in crimen'*<sup>1</sup>. Mi sembrava, allora, che l'unica alternativa alla formale accusa presentata da un privato fosse l'iniziativa del funzionario, eventualmente sollecitata da un delatore o informatore, non coinvolto poi nella vicenda processuale.

Rispetto a quei tempi, mi pare ormai del tutto superata la contrapposizione tra *'accusatio'*-*'quaestiones'* e *'inquisitio'*-*'cognitiones'*, per il diffuso convincimento della continuità o, almeno, della sopravvivenza di un regime accusatorio anche nei procedimenti cognitori. Restano, tuttavia, diversità di valutazioni sull'entità di questa presenza e perplessità sulla possibile coesistenza di *accusatio* con relativa *inquisitio* del privato e *inquisitio* del funzionario. A ciò si aggiunga la questione, non risolta, delle concrete modalità di svolgimento di un procedimento d'ufficio, di cui si parla, in genere un po' sbrigativamente, ma anche della consistenza e frequenza delle cd. accuse informali o orali, quasi un *tertium genus* tra accusa solenne e iniziativa d'ufficio.

Di processo criminale mi sono occupata occasionalmente, dopo di allora, e mi trovo in imbarazzo a riprendere l'argomento dinanzi a colleghi di grande esperienza in materia, soprattutto Bernardo Santalucia<sup>2</sup>, cui si deve un lucido ampio esame di tutta la complessa problematica e che, proprio sulla cd. procedura d'ufficio, terrà un seminario per i dottorandi di Padova. Ma anche fra i giovani studiosi qui presenti non pochi hanno di recente trattato temi penalistici. Il mio scopo è molto

---

\*) Propongo qui, immutato, il testo della relazione tenuta il 14 dicembre 2001, con la sola aggiunta delle indispensabili citazioni di fonti e bibliografia.

<sup>1</sup>) Per la terminologia si veda G. PUGLIESE, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in «ANRW.», II.14, Berlin - New York, 1982, p. 722 ss. (= ID., *Scritti giuridici scelti*, II, s.l., 1985, p. 651 ss.), ma ora soprattutto S. PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, *passim*; L. GAROFALO, *La persecuzione dello stellionato in diritto romano*, Padova, 1992, specie p. 133 ss.; G. ZANON, *Le strutture accusatorie della cognitio extra ordinem nel principato*, Padova, 1998, *passim*.

<sup>2</sup>) B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*<sup>2</sup>, Milano 1998.

circoscritto, in quanto intendo soffermarmi su alcune testimonianze relative alla procedura cognitoria di età del principato. Un primo spunto in tal senso mi è stato offerto dalla ricerca, finanziata dal «MURST» e ormai conclusa per la parte relativa agli scritti giurisprudenziali classici, finalizzata alla redazione di un *corpus iudiciorum*<sup>3</sup>: il lavoro di gruppo, del quale sono stata responsabile scientifico, ha richiamato la mia attenzione su alcune testimonianze particolarmente significative. Un secondo motivo di riflessione è stato suggerito dalla lettura del recente saggio di Giorgia Zanon, che ho recensito per «Iura»<sup>4</sup>: mi è parso che ci fosse materiale sufficiente per rimeditare alcune conclusioni in altri tempi raggiunte e proporle alla vostra attenzione, nel ricordo di Arnaldo Biscardi.

Ritengo necessarie due preliminari puntualizzazioni. In primo luogo, si deve tener presente che, nell'ambito delle *cognitiones*, non è per molto tempo riconoscibile un netto confine tra attività di polizia e attività giudiziaria: per il *praefectus urbi*, come per il *praefectus praetorio*, il *praefectus vigilum* e il *praefectus annonae*. Può esser menzionato, al proposito, il caso, riportato da Pomponio<sup>5</sup>, di uno schiavo consegnato dal derubato (non dal suo proprietario) al *praefectus vigilum* come colto in flagrante e dal funzionario fatto giustiziare, senza che si svolga una cognizione con l'intervento del *dominus*. Non si può in tali ipotesi parlare di procedimento d'ufficio, ma di semplici provvedimenti coercitivi. Lo stesso è da dire per gli interventi che costituzioni di diversi imperatori impongono al *praefectus urbi*, a magistrati municipali e governatori provinciali, per ricercare, dietro denuncia del proprietario, schiavi fuggitivi da riconsegnare al rispettivo *dominus*. Ricercare ('*inquirere*') e catturare schiavi fuggitivi<sup>6</sup> sono compiti da svolgere per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la sicurezza e la tutela di cittadini e sudditi provinciali<sup>7</sup>, come viene sottolineato con decisione nelle diverse opere *de officio* di Ulpiano ma anche di Paolo. Compiti di polizia sono anche quelli che, in generale, svolgono subalterni dei predetti funzionari, quali *stationarii*, *irenarchae*<sup>8</sup>. Tutti questi indagano e ricercano e, ove ritengano esistenti fondati motivi di «rinvio a giudizio», rimettono il caso all'autorità sovraordinata, come vedremo più avanti. Interessante anche D.1.15.3.1<sup>9</sup>: il *praefectus vigilum* ha il compito di *cognoscere* le malefatte di *incendiarii*, *effractoress*, *fures*, *raptoress*, *receptatoress*, applicando sanzioni afflittive, a meno che la qualità di persona *atrox et famosa* (delinquente di grande pericolosità sociale) imponga di rinviare il presunto colpevole al *praefectus urbi*. Sembra che il *praefectus vigilum* possa anche condonare il castigo previa *severa interlocutio*, da intendere nel senso di severo monito. Sia il *praefectus urbi* sia il *praeses* hanno compiti di vigilanza sulla sicurezza pubblica, con l'aiuto di subalterni che devono indagare e riferire<sup>10</sup>, affinché i due alti funzionari possano adeguatamente '*animadvertere*' (più nel senso di provvedimenti coercitivi che di instaurazione di processi). In tutti i casi menzionati si tratta di delinquenza comune, talvolta di microcriminalità<sup>11</sup>, che richiede rapidi ed efficaci interventi, per ripristi-

<sup>3</sup>) «Materiali per un Corpus iudiciorum» (cur. M. BIANCHINI, G. CRIFÒ, F.M. D'IPPOLITO), Torino, 2002.

<sup>4</sup>) M. BIANCHINI, *Recensione a ZANON, Le strutture accusatorie*, cit., in «Iura», XLIX, 1998 (2002), p. 208-219.

<sup>5</sup>) D. 12.4.15 (Pomp. 22 Sab.). Su portata e rilevanza dell'attività di «polizia» si veda ancora PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 787 (= 718).

<sup>6</sup>) Cfr. D. 11.4.1.2, D. 11.4.4 e D. 1.15.5.

<sup>7</sup>) In tal senso, con specifico riferimento al *praefectus urbi* e anche al governatore provinciale, cfr. D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale del 'praefectus urbi' attraverso il 'liber singularis' di Ulpiano*, in «Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano» (cur. A. BURDESE), Padova, 1988, p. 171 ss.; ID., *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'de officio proconsulis' di Ulpiano*, in «BIDR.», XCVI-XCVII, 1993-94, p. 203 ss.

<sup>8</sup>) Questa denominazione è attestata per Asia Minore e Egitto, ma le competenze relative sono svolte, altrove, da funzionari con diversa qualifica: cfr., per tutti, O. SCHULTHESS, *Eirenarchai*, in «PWRE.», Suppl. 3, Stuttgart, 1918, c. 419 ss. Sui dipendenti e collaboratori del governatore cfr. anche A.H.M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Subclerical Grades)*, in «JRS.», XXXIX, 1949, p. 38-55, ora in ID., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford, 1960, p. 161 ss.

<sup>9</sup>) D.1.15.3.1 (Paul. l.s. off. pr. vig.): '*Cognoscit praefectus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raptoribus receptatoribus, nisi si qua tam atrox tamque famosa persona sit, ut praefecto urbi remittatur: et quia plerumque incendia culpa fiunt inhabitantium, aut fustibus castigat eos qui negligentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione comminatus fustium castigatione remittit*'.

<sup>10</sup>) Cfr., rispettivamente, D. 1.12.1.12 e D. 1.18.13.pr., entrambi di Ulpiano.

<sup>11</sup>) Per casi di banditi celebri giudici celebri, a esempio lo stesso imperatore (come prevede un rescritto dei *divi fratres*) o il *praefectus praetorio* Papiniano, come segnala G. LANATA, *Morire di chirurgia o morire di polizia? Variazioni su Nov.13*, in EAD., *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino, 1994, p. 17 ss. (già pub-

nare ordine pubblico e tranquillità sociale a Roma o in una provincia<sup>12</sup>: brigantaggio, furti, ricettazione, e perciò non si fanno complimenti agli autori dei fatti delittuosi.

In secondo luogo, l'accusa pubblica resta per i *crimina publica*, anche se perseguiti mediante *cognitiones*, ma trova applicazione, si è detto, sia pure riservata agli offesi e loro congiunti, per nuove figure criminose assegnate alla procedura cognitoria e, progressivamente, per fattispecie qualificate di *delicta*, attratte nella categoria dei *crimina*. Nell'uno come negli altri casi può aversi o meno accusa formalmente presentata. La casistica è varia: ci sono anche esempi di condanna senza accusa, come per la vicenda di un tal Claudio Gorgo<sup>13</sup>: questi, nel corso di una causa di adulterio portata davanti al tribunale imperiale, viene incriminato e condannato per lenocinio, evidentemente perché il dibattimento ha permesso di accertare che la sua condotta configura gli estremi di quel reato. In altri casi si parla di accusa non solenne, o perché orale o perché esonerata da alcune delle formalità prescritte, anche se almeno la *scriptio* appare inderogabile, eventualmente accompagnata dalla presentazione di un garante. L'accento si sposta dall'accusa al deposito dei *libelli*, poi alla registrazione dell'accusa (i '*libelli accusationis*' diventano '*libelli inscriptionis*'), poi alla *scriptio*, che l'accusatore deve compiere nel registro del tribunale. L'accusa, nel senso di impulso di parte, è necessaria per mettere in moto il processo<sup>14</sup>, ma viene per così dire a perdere la sua connotazione privatistica, per assumere il ruolo di collaborazione all'attività del funzionario. Tanto vero che si permette un'accusa orale da registrare *apud acta*, a cura dell'*officium*<sup>15</sup>, purché vi sia *scriptio*, cioè formale impegno di un responsabile per il buon esito del processo; talvolta, addirittura, si sottrae l'accusatore alle conseguenze di calunnia o desistenza. Non bisogna, tuttavia, generalizzare, ma valutare piuttosto la specificità delle singole fattispecie per le quali si prevede una disciplina meno rigorosa: ad esempio, in materia di falso come incidente in una causa ereditaria o per l'omicidio di un congiunto l'accusatore non risponde per calunnia<sup>16</sup>. '*Delatio*' e '*delatores*' perdono la loro pregnanza per diventare sinonimo di «delatori», «informatori». Strano destino dei termini: ('*nomen*') '*deferre*' e ('*nominis*') '*delatio*' acquistano con la legge graccana valore tecnico di «formale accusa» presentata da un privato e finiscono per assumere, già nell'età del principato, di pari passo con la decadenza delle *quaestiones perpetuae*, il significato di denuncia informale o anonima (quella che ancora Traiano, stando a Plinio, cercava di contrastare) e trovano un loro specifico campo di applicazione in materia fiscale.

Vorrei ora soffermarmi su alcune testimonianze, solitamente ascritte alla procedura cognitoria d'ufficio, per svolgere in proposito qualche considerazione. Forse potremmo prender le mosse da un celebre passaggio dell'epistolario pliniano, *Ep.* 10.96, dove si accenna abbastanza chiaramente ad accuse contro cristiani presentate al governatore dopo una preventiva istruttoria<sup>17</sup>: in tal senso intende il passo, plausibilmente direi, Freudenberger<sup>18</sup>, notando come il governatore, che amministra la giustizia spostandosi da un *conventus* ad un altro, non abbia tempo e modo di condurre un'istruttoria ma debba di necessità attenersi alle risultanze delle indagini condotte da subalterni o da magistrati cittadini. Nella stessa linea si collocano testimonianze di età severiana – per la quale siamo relativamente meglio informati – come D.48.3.6, di Marciano: gli irenarchi che abbiano catturato dei

---

blicato con il titolo: *Henkersbeil oder Chirurgenmesser? Eine falsche Alternative bei Palladas*, *Anth. Pal. XI 280*, in «RJ.», VI, 1987, p. 293-306 e in italiano con il titolo: *Morire di chirurgia o morire di polizia? Un dilemma infondato in Pallada*, *Anth. Pal. XI 280*, in «Atti I Convegno AST.», Napoli, 1990, p. 167-168.

<sup>12</sup> In proposito cfr. ancora i contributi di MANTOVANI (cfr., *supra*, nt. 7).

<sup>13</sup> D. 48.5.2.6 (Ulp. 8 *disput.*), già richiamato da PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 771 (= 702) nt. 119, e PIETRINI, *Sull'iniziativa del processo criminale*, cit., p. 44.

<sup>14</sup> Sarà anche prevista, nel tardo impero, per una valutazione di opportunità politica, che mira a coinvolgere i privati nella persecuzione dei crimini e a attenuare, apparentemente, il peso dell'intervento dei funzionari imperiali: una questione di immagine, ma anche di efficacia repressiva.

<sup>15</sup> Cfr. '*querellas apud acta deponere*' in C.I. 9.2.8 di Diocleziano.

<sup>16</sup> Cfr. in tal senso D. 48.1.14 (Pap., 16 *resp.*) e C.I. 9.46.2 pr. (a. 224, di Alessandro Severo).

<sup>17</sup> Plin., *Ep.* 10.96.2: '*(...) Interim in iis, qui ad me tamquam Christiani deferebantur, hunc sum secutus modum. 3. Interrogavi ipsos an essent Christiani. confitentis iterum ac tertio interrogavi supplicium minatus: perseverantes duci iussi ...*'.

<sup>18</sup> R. FREUDENBERGER, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert*, München, 1967, p. 112.

*latrones* devono interrogarli, anche a proposito di eventuali complici e ricettatori, e condurli o farli condurre ai magistrati (municipali?) con un loro rapporto<sup>19</sup>.

La trasmissione del rapporto, con resoconto dell'interrogatorio e degli elementi in possesso degli inquirenti arriva dunque al funzionario competente, come Plinio ai suoi tempi, che dovrà procedere nei confronti dell'imputato. A questo punto si pone il problema se abbia inizio un processo senza accusa, tutto nelle mani del funzionario giudicante. Il recente tentativo di provare la presenza di un regime accusatorio incontra qualche difficoltà allorché pretende di esaltare il ruolo di *irenarchae, stationarii, nuntiatores* per farne dei «pubblici ministeri» *ante litteram*, ma merita considerazione quando suggerisce di rimeditare il problema<sup>20</sup>, identificando la peculiarità del regime accusatorio con la distinzione fra impulso al processo e conduzione dello stesso fino alla sentenza.

Bisogna dunque valutare peso e portata della collaborazione dei subalterni, che non vedrei quali soggetti tenuti ad iniziare un processo ove abbiano raccolto elementi decisivi in merito alla colpevolezza dell'accusato. Certo, a loro compete un'attività istruttoria, la ricerca di prove, l'interrogatorio dell'imputato e forse di testimoni: ove ritengano di avere elementi bastevoli presentano il loro rapporto al funzionario competente; ma è solo questi – come già Plinio – a decidere se avviare o meno un processo. Nell'ipotesi affermativa convocherà sia l'accusato, sia il subalterno autore del rapporto, quasi indifferentemente designato ora '*epistula*' ora '*notoria*' (scil. '*epistula*') ora '*elogium*'. Si ha una sorta di contraddittorio, nel senso che il funzionario giudicante verifica la regolarità e l'attendibilità del rapporto, che il suo autore è chiamato a difendere, opportunamente argomentando. In questo senso sono da intendere, oltre il già citato passo di Marciano<sup>21</sup>, anche D.48.16.6 di Paolo<sup>22</sup>: i *nuntiatores* devono '*adsistere*', cioè sostenere, nel dibattimento le loro affermazioni. Non mi sentirei di omologarli ad un accusatore, anche se per certo sono altri rispetto al giudice: li chiamerei piuttosto testimoni qualificati, la cui testimonianza viene valutata e discussa. Non credo si aggiungano da parte loro altre prove, oltre quelle addotte con il rapporto, che devono esser valutate dal giudice. Questi, d'altro canto, deve procedere ad un nuovo, autonomo, interrogatorio dell'accusato, da confrontare con le risultanze di quello condotto da chi ha investigato. In proposito possono esser utilmente ricordate due testimonianze di Tertulliano, non trascurando la particolare ottica dell'autore nelle diverse opere. In un passo dell'*Ad Scapulam*, ricorda il comportamento di un governatore che, chiamato a giudicare un tale accusato di esser cristiano sulla base di un rapporto di polizia, accerta – o si convince – della inattendibilità dell'*elogium* ('*scisso elogio*')<sup>23</sup> e dichiara non luogo a procedere per mancanza di accusa. Lo stesso Tertulliano, nell'*Apologeticum*, segnala il diverso, riprovevole, comportamento di un altro governatore che non ha permesso a un accusato, cristiano, di adeguatamente ribattere e confutare le affermazioni contenute nel rapporto del funzionario inquirente. Per molti versi i processi contro cristiani possono offrire elementi per ricostruire procedure senza un accusatore in senso tecnico, ma pur sempre caratterizzate dalla presenza di un contraddittorio tra accusato e un funzionario dell'*officium*, che ha proceduto ad istruire la causa, sotto il controllo e secondo le direttive del giudice. D'altra parte, anche nelle *cognitiones* instaurate per iniziativa di un

---

<sup>19</sup>) D. 48.3.6 (Marc., 2 iud. publ.): '*Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescripsit et alias rescriptum est non esse utique epistulis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. idem de irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est. sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praeerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. et ideo cum quis ~~en~~ekrisin faceret, iuberi oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi: et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, collaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse: sed si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum compererit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliatur*'.

<sup>20</sup>) ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 20 ss. e 105.

<sup>21</sup>) Cfr. *supra*, nt. 18.

<sup>22</sup>) D. 48.16.6.3 (Paul., 1 sent.): '*Nuntiatores, qui per notoriam indicia produunt, notoriis suis adsistere iubentur*'.

<sup>23</sup>) Locuzione intesa nel senso di «rapporto stracciato»: così Lanata, *Morire di chirurgia*, cit., p. 16

privato, è attestata<sup>24</sup> la collaborazione con il *praefectus urbi* di funzionari minori che istruiscono una causa di falso testamentario<sup>25</sup>, a seguito della quale viene registrata presso il *praefectus urbi* la formale accusa dell'interessata<sup>26</sup>.

Mi sembra in proposito meritevole di attenzione una testimonianza di età diocleziana, quindi all'estremo limite dell'età del principato (Diocleziano, da certi punti di vista, si colloca nel solco della età classica). Si tratta del processo contro alcuni cristiani: Agape, Irene, Chione, svoltosi a Tessalonica nel 304<sup>27</sup>, il cui verbale attesta la lettura, da parte del *commentariensis*, della *notoria* redatta da uno *stationarius*, relativa all'interrogatorio da questo condotto all'atto dell'arresto. Il governatore, che conosce della causa, interroga a sua volta il prigioniero per accertare la corrispondenza tra l'uno e l'altro interrogatorio e quindi la fondatezza dell'accusa a lui presentata; convintosi della colpevolezza, si pronuncia in conseguenza. E' evidente la corrispondenza con quanto si legge nel passo di Marciano, D.48.3.6, già ricordato, ma anche in D. 48.16.6.3 (Paul. 1 *sent.*), dove si legge: '*Nuntiatores qui per notoria indicia produunt, notoriis suis adsistere iubentur*'. Mi sembra che il verbo '*adsistere*' sia qui da intendere nel senso di doverosa presenza a sostegno e difesa di quanto riferito nella *notoria*, non tanto di addurre le prove<sup>28</sup>.

E proprio sul passo di Marciano vorrei, conclusivamente, ritornare. Il compito, e il dovere, dell'irenarca, come dei funzionari corrispondenti in altre aree dell'impero, ma anche come gli *stationarii* frequentemente ricordati tra i subalterni del *praefectus urbi* e del governatore provinciale, è quello di collaborare alla tutela dell'ordine pubblico reprimendo ogni atto che possa pregiudicarlo. Di loro propria iniziativa o su segnalazione di privati, indagano, raccolgono notizie, arrestano i sospetti, li interrogano, eventualmente applicano misure afflittive e, se convinti della colpevolezza, redigono un rapporto e li consegnano – o fanno consegnare – al governatore. Questi conosce della causa sulla scorta del rapporto ricevuto, anche se si dice che '*ex integro*' procede ad un nuovo interrogatorio alla presenza degli irenarchi (*anákrisis*)<sup>29</sup>, senza disporre, sembra, ulteriore acquisizione di prove. Sempre il passo di Marciano informa che si aprono al governatore tre possibilità: 1) il riscontro da lui effettuato con la partecipazione del subalterno chiamato – e tenuto – a sostenere l'attendibilità e la correttezza degli atti compiuti, conferma il rapporto e allora condanna il colpevole e '*conlaudat*' il dipendente; 2) il rapporto risulta inesatto o incompleto e allora, potremmo dire, si ha non luogo a procedere (come nell'episodio narrato da Tertulliano); 3) l'interrogatorio è stato condotto '*maligne*' e il rapporto risulta menzognero e allora, oltre a non procedere contro l'accusato, il governatore punirà adeguatamente il subalterno. Ma, si noti bene, non è questione di sanzione contro l'accusa infondata, cioè la calunnia, bensì di sanzione disciplinare per il mancato rispetto dei doveri d'ufficio: è questa circostanza a impedire l'assimilazione dell'irenarca a un vero accusatore.

Nella politica imperiale, già di età severiana, la repressione criminale è di competenza del principe e dei suoi tribunali, ma la tradizione dell'impulso «esterno» al procedimento criminale è consi-

<sup>24</sup>) Così in D. 48.10.24 (Scaev., 22 *dig.*): '*Aithales servus, cui testamento Betiti Callinici per fideicommissum libertas et portio hereditatis relicta erat ab his, qui ex undecim portionibus heredes erant instituti, professus est indicium apud Maximillam filiam testatoris ex parte duodecima heredem scriptam: se posse probare falsum testamentum Betiti Callinici. et apud magistratus interrogatus a Maximilla professus est probaturum, quemadmodum falsum sit factum testamentum. et cum in crimen falsi subscripsisset Maximilla in scriptorem testamenti et Proculum coheredem, acta causa praefectus urbi falsum testamentum non esse pronuntiavit et Maximillae partem duodecimam a fisco cogi iussit. quaesitum est, an Aithaleti libertas et fideicommissum post haec facta debeantur. respondit secundum ea quae proponerentur deberi*'.

<sup>25</sup>) Tipica materia di competenza del *praefectus urbi*, come osservato di recente da MANTOVANI, *Sulla competenza penale del 'praefectus urbi'*, cit., p.176 ss.

<sup>26</sup>) A questo proposito potrebbe aggiungersi un passo alquanto misterioso che, dopo lunghe discussioni, non è poi stato censito per il «corpus iudiciorum»: si tratta di D. 47.2.73, che allude forse alla prassi di consegnare i libelli accusatorii ad un impiegato (nella specie un centurione) dell'*officium* di un alto funzionario, non meglio identificato.

<sup>27</sup>) Sulla vicenda processuale cfr., per tutti, G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano, 1973, p. 209 ss.

<sup>28</sup>) Come sostenuto da ZANON, *Le strutture accusatorie*, cit., p. 106

<sup>29</sup>) In questo modo il governatore può valutare la correttezza della condotta dei suoi collaboratori: in tal senso R. HAENSCH, *Das Statthalterarchiv*, in «ZSS.», CIX, 1992, p. 281.

derato irrinunciabile. Per una questione di funzionalità e di efficace repressione<sup>30</sup> è preferibile affiancare alla burocrazia lo specifico interesse del privato, guidato e sorretto da funzionari subalterni ma anche costretto – con opportuni deterrenti (pene per desistenza) – a portare a termine il processo; ma l'esistenza stessa di un interesse specifico del privato, in quanto soggetto offeso o suo stretto congiunto, è già di per sé una garanzia di regolare e completo svolgimento del processo. Ove manchi l'iniziativa del privato e in presenza di atti delittuosi che generano allarme sociale, si prevede la collaborazione di funzionari minori, ai quali è fatto obbligo di investigare e riferire, svolgere un ruolo di impulso e di contraddittori, assolutamente funzionale allo svolgimento di un processo, tutto nelle mani dell'organo giudicante, che non può e non deve sobbarcarsi anche dei compiti inquirenti. Per come si avvia ad essere organizzato il processo criminale, il confine tra privato accusatore e funzionario dell'*officium* con compiti inquirenti si presenta sempre meno netto, a tutto vantaggio del giudice, cui spetta decidere sulla instaurazione del processo, valutare, nell'ambito del dibattimento e di un contraddittorio, gli elementi a favore e contro l'accusato, pronunciare la sentenza. Ma il privato è ammesso a collaborare, con l'assunzione di un vincolo che gli impone di perseguire efficacemente l'accusato fino alla sentenza, pena gravi sanzioni per calunnia e desistenza; il dipendente dell'*officium* è tenuto, per il suo ruolo, a collaborare con il giudice nei modi da questo disposti, incorrendo in responsabilità disciplinari.

---

<sup>30</sup>) Così già PUGLIESE, *Linee generali*, cit., p. 786 s. (= 717 s.).